

GAZZETTA UFFICIALE N. 70 DEL 17/3/2020
DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17/3/2020 “DECRETO CURA ITALIA”
Interventi per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Sintesi delle principali norme introdotte

- Maggiori risorse per nuove assunzioni Servizio Sanitario Nazionale e Ministero della Salute;
- Autorizzazione sfioramento di spesa per le ASL per acquistare forniture e prestazioni per far fronte al virus;
- Possibilità per le Regioni di imporre alle strutture sanitarie private di mettere a pubblica disposizione il proprio personale sanitario, i propri locali e le proprie attrezzature;
- Possibilità per le Regioni di allestire ovunque aree sanitarie d'emergenza;
- Possibilità per la Protezione Civile di requisire presidi sanitari e medico-chirurgici nonché beni mobili di qualunque tipo, per far fronte all'emergenza sanitaria; possibilità di requisire temporaneamente anche immobili con preferenza per quelli di tipo alberghiero o ricettivo; a fronte delle requisizioni sono previste indennità a favore dei proprietari.
- Possibilità di erogare finanziamenti alle imprese produttrici dei dispositivi medici e di protezione individuale, per aumentare le forniture;

e inoltre, più in specifico:

art. 16 – i lavoratori per i quali sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, possono adottare anche le normali **mascherine chirurgiche**, incluse quelle prive del marchio CE.

art. 19 – i datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza virus, possono presentare domanda di **cassa integrazione** dal 23/2/2020 per **massimo nove settimane** e comunque entro agosto 2020.

La domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Art. 20 – i datori di lavoro che avevano già ottenuto la cassa integrazione straordinaria possono chiederne la conversione in quella prevista dal presente decreto, per massimo nove settimane.

Art. 22 – le Regioni possono riconoscere ulteriori misure di cassa integrazione a sostegno dei lavoratori del settore privato qualora non rientrino negli aiuti legati alla sospensione o riduzione di orario, previo accordo sindacale e al massimo per nove settimane.

In tale ambito sono espressamente inseriti i datori di lavoro del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed esclusi i datori di lavoro domestico.

Art. 23 - i **lavoratori dipendenti del settore privato** che siano **genitori** di alunni con età **non superiore ai 12 anni** (il limite non si applica per i figli con disabilità grave) frequentanti **asili e scuole con attività sospesa**, hanno diritto di fruire di uno **specifico congedo con indennità pari al 50% della retribuzione per un periodo non superiore a quindici giorni.**

I **genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata Inps**, sempre in relazione agli alunni appena individuati, hanno diritto a fruire di un'**indennità – per ciascuna giornata indennizzabile – pari al 50% di 1/365** del reddito calcolato coi criteri dell'indennità di maternità.

Identica misura è concessa **anche ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, **per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale** giornaliera di legge (secondo la Circolare INAIL 3/2020 le retribuzioni convenzionali per il 2020 nel Commercio vanno

da 2.388 a 2.589 euro mensili; nell'Edilizia e nell'Industria per gli operai da 2.030 a 2.388 mensili). **Tali indennità spettano ad un solo genitore per nucleo familiare e al massimo per quindici giorni e non sono cumulabili con le altre misure di sostegno al reddito.**

I **genitori** e gli affidatari di figli minori con età fra **12 e 16 anni** hanno diritto di **astenersi dal lavoro** per il periodo di **sospensione delle attività scolastiche**, senza diritto all'indennità sopra indicata, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Le indennità qui descritte possono essere **convertite in un bonus-baby-sitter fino a 600 euro complessivi**, da erogarsi mediante regolari **voucher intestati alla baby sitter**.

Tale aiuto è riconosciuto **anche ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS** purché la Cassa previdenziale di appartenenza comunichi preventivamente all'INPS il numero dei beneficiari.

Le prestazioni indicate sono erogabili fintanto che sono disponibili i fondi stanziati dallo Stato e non sono cumulabili con gli altri aiuti descritti.

Art. 24 – il numero di **giornate di permessi retribuiti** coperti da retribuzione figurativa è incrementato di **ulteriori dodici giornate**, fruibili fra marzo e aprile 2020.

Art. 26 – il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria è considerato **“malattia”**.

Art. 27 - ai **liberi professionisti titolari di partita iva** e ai **collaboratori coordinati e continuativi**, iscritti alla **Gestione Separata Inps**, attivi al 23/2/2020, **non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali** obbligatorie, è riconosciuta un'**indennità una tantum di 600 euro per il mese di marzo**, erogata dall'INPS.

Gli amministratori di società possono rientrare in tale previsione, inclusi gli amministratori delle società sportive dilettantistiche.

Art. 28 – ai **lavoratori autonomi** iscritti alle **gestioni INPS artigiani e commercianti**, anche quali **soci di imprese societarie**, **non titolari di pensione** e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, **ad esclusione della Gestione Separata**, è riconosciuta un'**indennità sul mese di marzo 2020 pari ad euro 600**, che non concorre a formare il reddito fiscale. Tale indennità è erogata dall'INPS **previa domanda**.

L'INPS avrebbe già indicato la possibilità di stabilire un “click day” poiché i fondi stanziati dallo Stato non consentirebbero di coprire tutte le domande inviate dai soggetti interessati.

Art. 34 – **sospensione fino al 1/6/2020** dei termini di **decadenza e prescrizione in materia di prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate da Inps e Inail**; si ritiene che in tale termine rientrino ad esempio anche le domande di **indennità di maternità** se il termine annuale entro cui presentare le domande scade dal 23 febbraio al 1 giugno 2020.

Art. 35 – **TERZO SETTORE** – il termine di **approvazione dei nuovi statuti** ai fini dell'accesso al RUNTS è spostato al **31 ottobre 2020**.

Anche le **imprese sociali** adottano i nuovi statuti entro il **31 ottobre 2020**.

Per le ONLUS, le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato, il termine di approvazione del bilancio annuale 2019 slitta automaticamente al 31 ottobre 2020 in deroga alla legge e allo statuto interno.

Art. 37 – sono sospesi fino al **31/5/2020** i termini per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai **datori di lavoro domestico**.

Art. 38 – ai lavoratori iscritti al **Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo** (ex Enpals) con almeno **30 contributi giornalieri versati nel 2019**, **non titolari di pensione**, è riconosciuta un'**indennità per il mese di marzo pari a 600 eur**; esclusi dal trattamento i lavoratori **dipendenti**.

Gli sportivi dilettanti iscritti a tale fondo per le prestazioni autonome che essi fatturano, possono pertanto godere di tale aiuto.

Art. 39 – fino al 30/4/2020 i lavoratori dipendenti disabili di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92, o quelli che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona disabile ai sensi del predetto comma, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ex L. 81/2017 purché compatibile con la prestazione dovuta.

Art. 42 – fino al 1/6/2020 sono sospesi i termini di decadenza e prescrizione per la richiesta di prestazioni dovute dall'INAIL.

Art. 44 – è istituito un **Fondo per il Reddito di Ultima Istanza** volto a riconoscere un'**indennità a coloro che a causa dell'epidemia hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**. Il Ministero del Lavoro e il Ministero dell'Economia emaneranno entro trenta giorni un decreto attuativo.

Art.46 – **fino al 16 giugno 2020 sono vietati i licenziamenti per giustificato motivo** e sono sospese le procedure pendenti al 23/2/2020.

Art. 47 – nei centri semi-residenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, l'attività è sospesa fino al 3 aprile 2020, pur con la possibilità – in accordo con la Asl, di attivare interventi indifferibili a favore dei disabili con alta necessità di sostegno sanitario, sempre che la struttura consenta di adottare le misure minime precauzionali.

Fino al 30/4/2020 l'assenza dal posto di lavoro di uno dei genitori conviventi con una persona con disabilità non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro, purché sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona a seguito della sospensione dei centri diurni anzidetti.

Art. 48 - durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali nei centri diurni per anziani e disabili, le pubbliche amministrazioni forniscono prestazioni individuali domiciliari o a distanza o rese nei consueti luoghi di assistenza purché siano osservate le misure minime di precauzione.

Art. 49 - per la durata di **nove mesi**, sono semplificate le procedure di **accesso ai fondi di garanzia** e sono aumentati gli importi a disposizione, **anche per la rinegoziazione del debito già in essere**.

Le **garanzie** sono **concesse gratuitamente**, l'importo garantibile per singola impresa è elevato a 5 milioni di euro, la copertura negli interventi di garanzia diretta è pari all'80% di ciascun finanziamento fino ad un massimo di 1,5mln.

Sono ammissibili le rinegoziazioni di debiti preesistenti purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo pari almeno al 10% del debito residuo.

Per le operazioni per le quali gli istituti di credito abbiano già accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento o della sola quota capitale, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza.

Ai fini della stima della “fiducia creditizia” e dell'accesso al Fondo di garanzia, la “probabilità di inadempimento” delle imprese è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione ex lettera A parte IV dell'allegato al Decreto MiSE 12/2/2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” di cui all'art.2 punto 18 del Regolamento UE 651/2014.

Non è dovuta la commissione per mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie (DM 6/3/2017).

Per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima 10 anni e importo superiore a 500mila euro, la garanzia del Fondo è cumulabile con altre forme di garanzia.

Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti rivolti a imprese danneggiate dall'emergenza virus, o appartenenti per almeno il 60% a settori o filiere colpite dall'epidemia, la quota “tranche junior” coperta dal Fondo può essere elevata del 50% e ulteriormente del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo con copertura fino all'80%, nuovi finanziamenti a 18 mesi di importo fino a 3mila euro a favore di persone fisiche svolgenti attività di impresa, arte, professione, danneggiata dall'emergenza virus, come da autocertificazione; l'intervento del Fondo centrale di garanzia è concesso gratuitamente e senza valutazione.

Il MEF e il MiSE possono prevedere ulteriori aiuti finanziari a tasso agevolato e con intervento di garanzia.

Art. 54 – per la durata di **nove mesi**, l'accesso al Fondo di Solidarietà “mutuo prima casa” (Fondo Gasparrini) è esteso anche ai **lavoratori autonomi e liberi professionisti** che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, o nel minor tempo intercorrente fra il 21 febbraio e la data della domanda, un **calo di fatturato superiore al 33%** rispetto all'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o restrizione della propria attività in attuazione delle restrizioni contro il contagio; vi è l'esonero dalla presentazione dell'ISEE.

Art. 55 – la cessione onerosa, da parte di una società, del credito verso un debitore inadempiente (si intende inadempienza il mancato pagamento che si protrae per oltre novanta giorni dalla scadenza), consente – a determinate condizioni - di trasformare in credito di imposta le attività per imposte anticipate riferite alle perdite fiscali non ancora computate in diminuzione dal reddito, ancorché non iscritte in bilancio. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.

Art. 56 – l'epidemia COVID-19 è formalmente riconosciuta **evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia** ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate, le **piccole e medie imprese** possono avvalersi, per le esposizioni debitorie verso banche e altri intermediari finanziari, di alcune misure di sostegno:

- **non possono** essere loro revocate, fino al **30/9/2020**, le aperture di credito a revoca e i prestiti c/anticipo crediti;
- i contratti di prestito non rateale che scadono prima del **30/9/2020** sono **prorogati** a tale data alle medesime condizioni;
- **per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30/9/2020 è sospeso fino a tale data e il piano di rimborso delle rate/canoni e accessori sospesi è dilazionato senza ulteriori oneri finanziari; è facoltà delle imprese richiedere la sospensione della sola parte capitale.**

Tali agevolazioni spettano previa domanda, con autocertificazione dell'Impresa che dichiari carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione del virus.

Le agevolazioni non spettano alle imprese le cui esposizioni debitorie siano già classificate come “esposizioni deteriorate”.

Trattandosi di agevolazione rivolta alle imprese, sarebbero escluse le associazioni riconosciute e non riconosciute, le organizzazioni di volontariato, le culturali e le sportive

Art. 57 – lo Stato diviene co-garante fino all'ottanta per cento per le esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti verso imprese danneggiate dalle conseguenze del virus. Con decreto del MEF e del MiSE verranno stabiliti i criteri e le modalità attuative.

Art. 60 – per i **versamenti** dovuti alle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria, scaduti il 16/3/2020, viene concessa la **“rimessione in termini” al 20/3/2020** così da consentire di scegliere di versare senza sanzioni a chi avesse evitato di farlo sapendo dell'imminenza del decreto ma non potendone conoscere il contenuto.

Art. 61 – per le **imprese turistico-ricettive**, sono sospesi **fino al 30/4/2020** i termini relativi ai versamenti delle **ritenute relative ai dipendenti e assimilati**.

Sono sospesi fino al **30/4/2020** i termini per il versamento di **ritenute fiscali relative a dipendenti e assimilati**, riguardanti i seguenti soggetti:

- **Federazioni** sportive nazionali ed **Enti di Promozione Sportiva**
- **associazioni e società sportive** dilettantistiche e professionistiche
- **soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness, culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;**
- soggetti gestori di **teatri, sale da concerto, cinema, discoteche, sale da ballo, sale da gioco e biliardi;**
- imprese **turistico-ricettive**, agenzie viaggi, tour operators;
- soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse;
- **soggetti che organizzano corsi, fiere, eventi, anche artistici, culturali, ludici, sportivi e religiosi;**
- soggetti che gestiscono attività di **ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar, pub;**
- gestori di musei, biblioteche, archivi, ecc.
- gestori di asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, **scuole di vela, di navigazione, di volo**, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole guida professionali per autisti;
- soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale;
- **aziende termali, centri per il benessere fisico;**
- gestori di parchi divertimento o tematici;
- gestori di stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime, aeroportuali;
- gestori di **trasporti passeggeri** terrestri, aerei, marittimi, fluviali, lacuali, funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie, skilift;
- gestori di **noleggio di mezzi di trasporto** terrestre, marittimo, fluviale, ecc.;
- **noleggiatori di attrezzature sportive e ricreative o strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;**
- soggetti che svolgono attività di **guida e assistenza turistica;**
- **ONLUS, Organizzazioni Di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, che esercitano in via esclusiva o principale una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.**

Per detti soggetti, l'**IVA** in scadenza nel mese di **marzo** è **sospesa**.

Richiamando il D.L. 9/2020, anche i contributi previdenziali e assistenziali e quelli per l'assicurazione obbligatoria sono sospesi; tuttavia la Circolare INPS 37/2020 pare non considerare valido il differimento per la parte dei contributi trattenuti al dipendente.

I versamenti sospesi sono eseguiti in un'unica soluzione – senza sanzioni e interessi - entro il 31/5/2020 o in massimo cinque rate mensili da maggio 2020.

Le **Federazioni Sportive Nazionali**, gli **Enti di Promozione Sportiva**, le **associazioni e società sportive** dilettantistiche e professionistiche, **applicano detta sospensione fino al 31/5/2020**; i versamenti sospesi sono poi **eseguiti – senza sanzioni e interessi – entro il 30/6/2020 o in massimo cinque rate mensili da giugno 2020.**

Art. 62 – Per i soggetti con sede legale o operativa nel territorio dello Stato sono **sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e dalla trattenuta di ritenute fiscali che scadono fra l' 8/3/2020 e il 31/5/2020**; gli adempimenti sospesi **debbono essere eseguiti entro il 30/6/2020** senza sanzioni.

La trasmissione dei dati occorrenti per la **dichiarazione precompilata** restano al **31/3/2020**.

Per i soggetti che esercitano attività di impresa, arte o professione, con sede legale o operativa in Italia, con **compensi/ricavi dal bilancio del precedente esercizio non superiori a € 2 milioni** sono **sospesi i versamenti che scadono fra l'8/3/2020 e il 31/3/2020** relativi a:

- **ritenute alla fonte;**
- **Iva**
- **contributi previdenziali e assistenziali e per l'assicurazione obbligatoria.**

I versamenti sospesi sono poi effettuati entro il 31/5/2020 senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione o al massimo in cinque rate mensili a decorrere da maggio 2020.

Per i soggetti con sede legale o operativa in Italia, con **compensi/ricavi dal bilancio del precedente esercizio non superiori a 400mila euro**, i ricavi e compensi percepiti nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del presente decreto e il **31 marzo 2020 non sono soggetti a ritenute d'acconto**, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese di lavoro dipendente o assimilato: i contribuenti interessati da tale agevolazione rilasciano una dichiarazione da cui risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **restituiscono all'Erario le ritenute che essi hanno incassato per effetto del presente articolo, entro il 31/5/2020 o in massimo cinque rate da maggio 2020, senza sanzioni e interessi.**

art. 63 - i **dipendenti con reddito annuale lordo non superiore a 40mila euro** beneficiano di un **premio**, per il mese di **marzo 2020**, pari a **100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro** svolti presso la propria sede di lavoro. Tale premio è erogato da parte dei datori di lavoro a partire da aprile e viene compensato con gli altri tributi dovuti.

Art. 64 – nel **2020** è riconosciuto un **credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione** ai locali e strumenti di lavoro, fino ad un **massimo di 20mila euro**, per gli esercenti attività di impresa, arte o professione.

Art. 65 – è riconosciuto un **credito di imposta del 60% del canone di locazione relativo al mese di marzo**, relativo agli immobili **accatastati C/1**, a favore dei soggetti che svolgono in locazione attività di impresa **ad esclusione** di quelli riportati nell'allegato al DPCM 11/3/2020, fra cui: supermercati, commercio al dettaglio di surgelati, di computer, attrezzature per telecomunicazioni, audio, video elettrodomestici, alimentari, bevande e tabacco, carburanti, ferramenta e vernici, materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per l'illuminazione, giornali e riviste, farmacie, parafarmacie, articoli medicali e ortopedici, profumeria e igiene personale, piccoli animali domestici, ottici e fotografi, combustibile per riscaldamento, saponi, detersivi, igiene personale, commercio on-line, prodotti tramite distributori automatici; lavanderie, tintorie, pompe funebri.

Art. 67 – **dall' 8/3/2020 al 31/5/2020** sono **sospesi i termini di liquidazione, accertamento, controllo, riscossione e contenzioso**; sono parimenti sospesi i termini per fornire risposta alle istanze di interpello nonché quelli legati ad adempimenti non aventi carattere di indifferibilità quali risposte a istanze e alle richieste di accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria.

Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento di tributi e contributi a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini per gli adempimenti anche processuali,

dei termini di prescrizione e decadenza in materia di controllo, accertamento, contenzioso e riscossione. I termini di prescrizione e decadenza relativa all'attività di controllo e accertamento svolta dagli Uffici finanziari, che scadono entro il 31/12/2020, sono automaticamente prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

In particolare, per l'annualità 2015 vi sono ulteriori due anni a disposizione dell'Amministrazione per eseguire i controlli e gli accertamenti.

Art. 68 – I **pagamenti inerenti cartelle di pagamento** nonché atti e avvisi di **accertamento fiscale e previdenziale**, anche in materia **doganale e demaniale**, nonché **provinciale e comunale** (fra cui Tari e Tasi), sono sospesi dall' 8/3/2020 fino al 31/5/2020.

Sono altresì **sospese le rate scadute il 28/2/2020** riferite ai procedimenti di **rottamazione cartelle** (“pace fiscale”).

I versamenti sospesi devono essere **eseguiti in un'unica soluzione entro il 30/6/2020**.

Art. 73 – le **associazioni** private, riconosciute e non riconosciute, e le **fondazioni**, possono svolgere le sedute collegiali (**assemblee soci**, riunioni del **consiglio di amministrazione** e del **consiglio direttivo**, ecc.) in modalità di **videoconferenza** anche se lo statuto non lo prevede, purché siano assicurate modalità tali da consentire il riconoscimento dei partecipanti e adeguata pubblicità delle sedute stesse.

Art. 83 – **rinvio d'ufficio delle udienze** dal 9/3/2020 a data successiva al 15/4/2020 per procedimenti civili e penali.

I termini per qualunque atto dei **procedimenti civili o penali** sono sospesi fino al 15/4/2020; parimenti sono sospesi i termini per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in generale, tutti i termini procedurali.

Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.

Sono sospesi anche i termini per la notifica del ricorso tributario in primo grado e il termine per l'avvio della procedura tributaria di reclamo-mediazione (art. 17-bis c.2 Dlgs 546/92).

Il differimento non opera – fra l'altro - nei seguenti casi:

a) cause di competenza del tribunale minorile per adozioni, minori allontanati dalla famiglia, minori stranieri non accompagnati, e alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o obbligazioni alimentari nei rapporti di famiglia, parentela, matrimonio o affinità; procedimenti cautelari con oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione nei soli casi in cui è dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame di retto del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; sospensione con sentenza in appello dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata; ogni procedimento che, in generale, se tardivamente trattato può provocare grave pregiudizio alle parti.

b) procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti in cui sono applicate misure detentive o ne è pendente la richiesta;

c) procedimenti che presentano carattere d'urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.

Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini è altresì sospeso, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione.

Art. 84 – dall'8/3/2020 al 15/4/2020 tutti i termini relativi al **processo amministrativo** sono sospesi; le udienze già fissate in tale periodo sono rinviate d'ufficio a data successiva; se tutte le parti costituite ne fanno congiuntamente domanda, le controversie passano in decisione senza discussione orale. Dal 15/4/2020 fino al 30/6/2020 tutte le controversie fissate per la trattazione passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati con diritto a depositare brevi note fino a due giorni liberi prima della data di trattazione, fatta salva la definizione del giudizio in forma semplificata (art. 60 codice processo amministrativo).

Art. 88 – ai sensi dell'art. 1463 c.c. ricorre la **sopravvenuta impossibilità della prestazione** in tutti i contratti di **trasporto, di soggiorno, di biglietteria spettacoli, teatri, cinema, e simili, e di musei e altri luoghi della cultura**, riguardanti i soggetti: contagiati, in quarantena, in sorveglianza fiduciaria, raggiunti dal divieto amministrativo di allontanamento per rischio contagio, che hanno acquistato pacchetti con partenza o arrivo in zone (anche estere) interessate dal contagio. Per tali casistiche, l'acquirente può chiedere il rimborso mediante voucher da utilizzare entro un anno dall'emissione.

*Si vuol far presente la singolare **esclusione dei centri sportivi** dal gruppo di soggetti per i quali vale la salvaguardia prevista nel presente articolo, auspicando che in sede di conversione del decreto si possano includere tali club se non altro al fine di fronteggiare la problematica degli abbonamenti sportivi venduti ai frequentatori e riscossi in anticipo a fronte dei quali non è possibile erogare l'offerta sportiva .*

Art. 89 – è istituito un Fondo a sostegno dello spettacolo e del cinema, il cui funzionamento verrà stabilito con decreto del Ministero delle attività culturali e per il turismo.

Art. 90 – il 10% di quanto incassato dalla SIAE per riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi è destinato a finanziare il sostegno di autori, artisti e ispettori autonomi SIAE.

Art. 91 – in materia di **ritardi o inadempimenti contrattuali** derivanti dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti del contagio, **va sempre valutata la posizione e del debitore che possa provare il fatto di non aver potuto adempiere per cause a lui non imputabili (1218 c.c.) anche ai fini del risarcimento del danno per inadempimento o ritardo (1223 c.c.), e anche ai fini dell'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.**

*Tale novità (è il nuovo articolo 6-bis del decreto legge 6/2020) rimanda al Giudice la valutazione di ogni contesto ed avrà un importante effetto particolarmente nei contratti fra privati quali la **locazione degli immobili dove è esercitata l'attività (inclusi i club sportivi)**; non vanno tuttavia escluse le locazioni abitative quando l'inquilino trae il suo unico reddito da un'attività che ha dovuto chiudere in forza delle restrizioni anti-contagio.*

Occorre a questo punto evidenziare che il mancato pagamento dei canoni di locazioni non abitative (L. 392/78) può provocare l'insanabilità della morosità in sede giudiziale (la strada che porta dritti ad uno sfratto) al contrario del contesto abitativo dove è ricorrente che il Giudice conceda un "periodo di grazia" per consentire all'inquilino di versare i canoni impagati: per questo motivo è consigliabile che non sia presa troppo in fretta la decisione di sospendere unilateralmente il pagamento dei canoni commerciali, né che un eventuale accordo con il proprietario non venga stipulato per iscritto e registrato in Agenzia delle Entrate.

A tale proposito va altresì compreso come non sia possibile per lo Stato garantire un aiuto a tutti i conduttori nelle locazioni relative alla propria attività, oltretutto per un aspetto giuridico di natura Costituzionale che lascia alle parti private la facoltà di stabilire le clausole che regolano un rapporto contrattuale: per questo motivo (oltre alla scarsa disponibilità di margine finanziario da parte dello Stato) il decreto non evidenzia alcun particolare aiuto sugli affitti passivi.

Tutto ciò rende indifferibile eseguire – tramite i propri professionisti - un'attenta disamina del contratto di locazione relativo alla propria attività al fine di individuare le clausole a favore e

quelle contro in funzione di una collaborativa soluzione fra conduttore e locatore ma anche rispetto ad un eventuale contenzioso, dato che senza la disponibilità del proprietario appare più difficile costruire un accordo.

Art. 95 – per le **Federazioni sportive** nazionali, gli **Enti di promozione sportiva**, le **associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche**, sono **sospesi fino al 31/5/2020 i canoni di locazione e di concessione relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, di proprietà dello Stato e degli altri enti territoriali**. Tali versamenti sono eseguiti senza sanzioni e interessi in **un'unica soluzione entro il 30/6/2020 o in massimo cinque rate mensili a partire da tale data**.

Art. 96 – l'indennità *una tantum* di 600 euro di cui all'art. 27 viene riconosciuta (dalla società Sport e Salute Spa) **anche a favore dei titolari di un rapporto di collaborazione** (risalente almeno al 23/2/2020) presso **Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche**, di cui all'**articolo 67 comma 1 lettera m) del TUIR**; tale indennità non concorre alla formazione del reddito.

Le domande degli interessati unitamente all'autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro, sono presentate alla società SPORT E SALUTE SPA, che, sulla base dell'elenco delle società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro CONI, le istruisce in ordine di arrivo.

Con decreto del MEF e, si presume, del CONI e del Ministero dello Sport, saranno individuate le modalità di presentazione delle domande sopra descritte e definiti i criteri di gestione dello stanziamento che lo Stato riserva a tale aiuto.

La relazione illustrativa precisa che “i redditi dei collaboratori delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 67 c. 1 lettera m) del Dpr 917/86. non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore nel periodo di imposta a 10.000 euro (...) I predetti soggetti, in quanto non iscritti all'assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero quindi esclusi dall'erogazione (...)”.

Il tenore esplicito della relazione confermerebbe pertanto che l'indennità spetta anche a istruttori, allenatori, atleti, ecc., ingaggiati con il semplice tradizionale incarico sportivo dilettantistico, ma anche ai co.co.co. amministrativo-gestionali sempre inclusi nell'art. 67 lettera m) TUIR.

Al fine di garantire le maggiori probabilità che la pratica di richiesta contributo sia approvata senza inutili perdite di tempo (sono stanziati 50milioni di euro, finiti i quali non vi saranno ulteriori possibilità di intervento), si ritiene opportuno fin d'ora preparare e tenere pronta una serie di documenti, salvo poi capire se sia utile presentarli assieme alla domanda o almeno conservarli per esibirli a richiesta:

- *la copia dell'incarico sportivo (o amministrativo gestionale) in corso, firmato dal club e dal collaboratore, ovviamente che sia vigente da prima del 23/2/2020;*
- *copia della eventuale tessera rilasciata dalla federazione o ente di promozione sportiva,*
- *copia dello screenshot della pagina dell'area riservata del registro CONI del club da cui si evinca la presenza già registrata del collaboratore,*
- *copia di una congrua serie di quietanze (ricevute o cedolini paga) e accredito bancario o assegno dei compensi percepiti a titolo sportivo dilettantistico o di natura amministrativo gestionale, a comprova della preesistenza del rapporto dilettantistico prima del 23/2/2020,*
- *eventuali CU (certificazioni uniche dei compensi e retribuzioni) relativi agli anni precedenti, rilasciati dal club per i rimborsi dilettantistici percepiti dal collaboratore,*
- *dichiarazione autocertificata rilasciata dal presidente del club (indicandovi anche il numero di affiliazione del club indicato nel registro CONI) attestante che il collaboratore è in rapporto dilettantistico, o amministrativo gestionale, da prima del 23/2/2020,*

Attenzione: il tono della norma fa capire che il contributo è individuale, riservato al collaboratore: ne consegue che la pratica e la domanda va preparata a cura del collaboratore stesso.

Art. 103 - i termini nei **procedimenti amministrativi** su istanza di parte o d'ufficio, pendenti al 23/2/2020 o iniziati successivamente a tale data, non tengono conto del periodo dal 23/2/2020 al 15/4/2020. Le Pubbliche Amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli considerabili urgenti anche su base di motivate istanze degli interessati. Sono conseguentemente prorogati i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dalla Legge.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, in scadenza fra 31/1/2020 e 15/4/2020, conservano la loro validità fino al 15/6/2020, eccetto che nei casi di specifiche disposizioni previste dal presente decreto e dai D.L. 6-9-11/2020 e relativi decreti attuativi. Le presenti disposizioni non si applicano al pagamento di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o opere, servizi e altre forniture, indennità di disoccupazione e altri ammortizzatori sociali o interventi assistenziali o sociali.

Art. 104 – la validità dei documenti di identità e riconoscimento rilasciati da pubbliche amministrazioni, scaduti o in scadenza successivamente al 17/3/2020, è prorogata al 31/8/2020, salvo la validità ai fini dell'espatrio che resta quella indicata sul documento.

Art. 106 – indipendentemente dalle previsioni statutarie, le assemblee societarie ordinarie possono essere convocate entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio; nell'avviso di convocazione si può prevedere lo svolgimento o il voto elettronico o per corrispondenza e la partecipazione assembleare con mezzi di telecomunicazione che garantiscano il riconoscimento, la partecipazione e l'espressione di voto dei partecipanti; non occorre che presidente e segretario o notaio si trovino nel medesimo luogo.

Le SRL possono prevedere anche che l'espressione di voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

Le assemblee per le quali è valido il presente articolo sono quelle convocate entro il 31/7/2020 o entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza nazionale da virus.

*Il differimento automatico previsto dalla presente norma consente fra l'altro di **procrastinare ulteriormente la nomina dell'Organo di Controllo ex art. 2477 c.c.** nei casi in cui sia obbligatoria per il superamento dei limiti previsti da detto articolo; si faccia ad esempio mente locale al caso in cui l'assemblea convocata il 28 giugno 2020 vada deserta e sia necessario andare in seconda convocazione o riconvocare l'adunanza: se da una parte viene meno l'essenza giuridica della norma e quindi la stessa possibilità di sottoporre a vigilanza la società ai sensi del Codice della Crisi d'Impresa, dall'altra è tecnicamente rimandato l'adempimento e il correlato onere a carico della società (il termine originario di nomina del 16/12/2019 era già stato rinviato dal c.d. Milleproroghe alla data di approvazione del bilancio 2019).*

Art. 113 – sono prorogati al 30/6/2020, fra l'altro:

- il termine di presentazione della comunicazione sui rifiuti MUD;
- il termine di presentazione della comunicazione annuale delle pile e accumulatori immessi sul mercato e della raccolta di rifiuti di pile e accumulatori portatili;

- FINE -